


Testamento per beni digitali

Risponde l'avvocato **Roberto Lenzi** - studio Legale Lenzi e Associati di Milano

Ho 70 anni, vedovo con due figli maggiorenni. Desidero pianificare la mia successione, per la quale vorrei procedere con la stesura di un testamento ad hoc. Oltre a beni materiali, ho ideato e sviluppato in questi anni come hobby; dei contenuti digitali di natura artistica (prevalentemente grafica) gestiti con dati generati da piattaforme digitali (che contengono le mie credenziali) e in parte archiviati su un cloud. Poiché non vorrei che, in caso di mio decesso, il know-how acquisito andasse perduto, vorrei sapere come poterli trasmetterli ai miei eredi.

Lettera firmata - A.C. Milano

La premessa è che il nostro sistema giuridico non contempla il fenomeno della successione digitale mortis causa. Tuttavia, occorre prendere atto che la trasmissione ereditaria non sarà più solo costituita da beni analogici di natura materia o immateriale (così come conosciuti sino ad oggi), bensì, anche, con un patrimonio rappresentato da elementi di natura digitale, l'individuazione dei quali risulta difficile presentando contenuti assai eterogenei tra loro. Senza pretesa di esaustività, e in considerazione delle continue innovazioni che si riscontrano in materia, il patrimonio digitale può essere compreso in un insieme di beni e rapporti che coinvolgono dati (anche fruibili tramite internet e protetti da password) e informazioni (presenti nei dispositivi elettronici di ciascuno) di natura personale o familiare (prevalentemente di carattere affettivo e privi di valore economico) ovvero aventi contenuto patrimoniale, come quelli indicati dal lettore. La consapevolezza di redigere un testamento (meno frequente di quanto si possa pensare, e non solo per aspetti che riguardano beni digitali) può facilitare di molto la trasmissione ereditaria di tali utilità alla condizione che l'interessato (il de cuius) non abbia espressamente vietato, a terzi dopo la sua morte, la comunicazione dei dati connessi ai beni digitali. Pertanto, gli eredi potranno esercitare nei confronti dei detentori dei dati (provider) i propri diritti (che derivano dal decesso dell'interessato) e attinenti ai beni di natura patrimoniale, ancorché digitali. A supporto di tale assunto vi sono state due pronun-



Roberto Lenzi
studio legale Lenzi
e Associati di Milano



Indirizzate i vostri
quesiti a:
patrimoni@class.it
oppure a
Patrimoni,
Rubrica lettere,
via Burigozzo, 5
20122 Milano

ce giurisprudenziali importanti (peraltro, emesse in un contesto di successione ereditaria ex lege e non tramite testamento) che hanno consentito agli aventi diritto di accedere ai contenuti" (Ordinanza Tribunale di Milano, I sez. civile del 10/2/21 e Ordinanza tribunale di Roma, VIII sez. civile del 10/2/22, n.63936/2021).

Le pronunce, di estrema attualità, si sono rese necessarie in un contesto in cui, in assenza di leggi, il tema venga ricondotto alla normativa italiana ed europea sulla privacy e che, spesso, elemento dietro al quale molti provider si trincerano per rispondere negativamente alle richieste degli eredi. Ferme restando queste premesse, sul piano pratico e con particolare riferimento al caso in esame, è opportuno redigere un testamento (anche olografo) che preveda espressamente la devoluzione del patrimonio digitale esistente, con l'avvertenza, però, di indicare eventuali password o ogni altro dato delicato contenente credenziali in un documento separato dal testamento diventando quest'ultimo pubblico dopo la morte del testatore. Questo documento potrà essere depositato presso un soggetto fidato (non necessariamente erede) che provvederà a consegnarlo agli eredi dopo la morte del titolare. Evitando la figura dell'esecutore testamentario (che potrebbe non accettare l'incarico, rendendo inattuabili le volontà del defunto) una paio di soluzioni potrebbero essere individuate anche con il legato di password" (disposizione a titolo particolare con cui conferire al legatario i diritti su quanto custodito dalle credenziali) oppure con il mandato post mortem exequendum (separato dal testamento e non pubblicabile), in forza del quale il soggetto di fiducia (professionista o società fiduciaria) nominato dal disponente, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra alla morte di quest'ultima. Con tale ultimo negozio, tuttavia, il mandatario deve obbligarsi a compiere un'attività puramente materiale o esecutiva e non già a realizzare un'attribuzione patrimoniale (pena la sua nullità, ex artt. 457 e 458 c.c., così come sostenuto da parte di autorevole dottrina).